



Letto, approvato e sottoscritto.

COPIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO
F.TO Dr. Gerardo Stefanelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Delibera: **5**

Oggetto: Conferma Aliquota TASI 2019.

del **10/01/2019**

Attestato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

dalla Residenza Municipale, li 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

L'anno **duemiladiciannove** addì **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **13.20** nella sala delle adunanze, convocati previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, si riuniscono i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

15 GEN. 2019

Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco, in data 15 GEN. 2019 ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Nominativi

Il Sindaco Dr. Gerardo Stefanelli

Daniele Sparagna

Daniele Mino Bembo

Pietro D'Acunto

Immacolata Nuzzo

Elisa Venturo

Presente	Assente
×	
×	
×	
×	
×	
×	

Esecutività

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta:

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/01/2019

essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000.

perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

dalla Residenza Municipale, li 15 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO D.ssa Franca Sparagna

Assiste il Segretario Generale D.ssa Franca Sparagna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Dr. Gerardo Stefanelli assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Minturno, li 15 GEN. 2019



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COPIE

UFFICIO COPIE
L'Ufficiale Amministrativo
Giacomo Giunna

AC

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio n. 4 Economico-Finanziario rag. G. Di Micco D. Micco

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTO il D.M. del 7 dicembre 2018 che ha previsto il rinvio al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

VISTA la delibera di Consiglio n. 39 del 30.11.2016 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inteso attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata precedentemente nella misura seguente:

ALIQUOTA 2,5 per mille: Abitazioni Principali e relative Pertinenze categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

ALIQUOTA 1,00 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

ALIQUOTA "0" (zero) per mille: Altri immobili;

VISTO il comma 688 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, come successivamente modificato, che detta le modalità ed i termini di versamento della TASI, fissando la prima rata al 16 giugno e la seconda rata (saldo) al 16 di dicembre;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015 n. 208 (abitazioni principali e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste precedentemente:

ALIQUOTA 2,5 per mille: Abitazioni Principali e relative Pertinenze categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

ALIQUOTA 1,00 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011;

ALIQUOTA "0" (zero) per mille: Altri immobili.

Di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.